



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PARMA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ZANICHELLI	VITTORIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FERRARIO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRANCACCIO	FRANCESCO SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 11  
depositato il 03/03/2011

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO REGISTRO  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.  
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 440/11

UDIENZA DEL

24/02/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

131/04/14

PRONUNCIATA IL:

24/02/2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27 FEB. 2014

Il Segretario

*Fabio Ingrassia*



/11 ( - Fermo Amm. Eq. )



## RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Il ricorrente , come in atti rappresentato e difeso, prone ricorso avverso la comunicazione del fermo amministrativo, come comunicatogli da Equitalia Emilia Nord spa con lettera raccomandata in data 12/01/2011, relativo agli autocarri :

--- Renault Traffic targa e Renault Traffic targa

a causa del mancato pagamento del debito, a suo carico, scaduto per complessivi € 49.486,04= ; debito originato dal mancato pagamento di cartelle per INPS e verso l'Amministrazione Finanziaria.

Il ricorrente propone il ricorso in quanto :

--- la comunicazione di avvio della procedura di fermo di beni immobili registrati riguarda beni strumentali del ricorrente costituiti da due autocarri utilizzati per lo svolgimento dell'attività

--- la comunicazione di iscrizione di fermo di Equitalia racchiude numerosi vizi ed anomalie che inficiano l'atto oggetto di impugnazione in quanto :

- a) risulta privo di relata di notifica
- b) non sono state allegate le cartelle di pagamento
- c) illegittimità della procedura adottata da Equitalia qualora non siano stati rispettati i termini di cui all'art. 50 del DPR 602/73

--- va ricordato che in base alle recenti novità apportate dal D.L. 69 del 21/06/2013 ( c.d. Decreto del Fare ), convertito con modifiche con la Legge n. 98 del 09/08/2013 , il legislatore ha escluso la pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere per quanto sopra il ricorrente chiede venga rigettato il provvedimento di fermo ; il tutto con vittoria di spese ed onorario.

Si costituisce Equitalia Centro spa ( già Equitalia Emilia Nord spa ) che con propria memoria contro deduce precisando :

--- esistere carenza di giurisdizione dell'adita Commissione rispetto a ben 9 delle 13 cartelle esattoriali

--- le cartelle sono state regolarmente notificate come risulta dal prospetto allegato alla stessa comunicazione impugnata e come risulta dai referti delle cartelle reperiti dall'Agente della

Riscossione relativi alle cartelle n.

- n.

- n.

- n.

- n.

per gli altri referti non è stato possibile scannerizzarli

per quanto sopra Equitalia ritenendo corretto il proprio operato chiede venga respinto il ricorso proposto con vittoria di spese ed onorario.

## OSSERVA

Il ricorso merita di essere accolto parzialmente.

Dall'esame della comunicazione di avvio procedura fermo amministrativo, allegato al ricorso, si ricava alla voce " Dettaglio degli addebiti ( allegato A ) " che il credito vantato dal concessionario è la sommatoria di importi conseguenti a 13 cartelle esattoriali non pagate.

Le cartelle riguardano :

--- ente creditore INPS ed ARPA per complessivi € 39.264,81=

--- ente creditore Amministrazione Finanziaria per complessivi € 10.221,23=

Il DL n. 69/2013 ( Decreto del fare convertito con modifiche nella Legge n. 98/2013 ) dispone l'impignorabilità dei beni strumentali ragione per cui i due autocarri, di parte ricorrente targati " e , non possono essere pignorati.

Questo Collegio ritiene doversi accogliere il ricorso limitatamente all'importo di € 10.221,23= relativo alla voce " ente creditore Amministrazione Finanziaria "" e ciò per difetto di prova circa la contestata esistenza dell'atto impositivo ; rileva il difetto di giurisdizione quanto alla residua somma e rimanda al Giudice Ordinario ; compensa le spese.

Il Collegio condivide le osservazioni.

## PER QUESTI MOTIVI

--- accoglie il ricorso limitatamente all'importo di € 10.221,23=

--- dichiara l'impignorabilità dei due autocarri

--- compensa le spese

Parma 24 Febbraio 2014

Il Relatore



Il Presidente

